

Rassegna Stampa

dei

22 aprile 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

PATTO DI STABILITÀ**Appello dell'Ance ai Comuni**

I comuni devono decidere, entro il 30 aprile, come sfruttare i nuovi margini finanziari aperti dalla riforma investendo nel territorio e pagando le imprese. «Il superamento del patto di stabilità, avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016 - dichiara Vincenzo Pirrone, presidente di Ance Enna - offre finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio al pareggio di bilancio, infatti, mette fine a un meccanismo contabile che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione

di interventi utili per il territorio», «Dopo anni di battaglie e denunce - prosegue Pirrone - sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità, che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato dunque raggiunto un importante risultato, ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida».

Cantone non potrà indagare su gare inferiori a 5 milioni

Le falle nel codice degli appalti

L'analisi

di **Sergio Rizzo**

«Il massimo ribasso è morto, viva il massimo ribasso!». Avrebbero potuto annunciare così, venerdì scorso, il nuovo codice degli appalti. Una riforma che avrebbe dovuto rendere più agevole e trasparente la strada delle opere pubbliche, e soprattutto stroncare la corruzione. Dove invece non mancano sorprese: nella migliore tradizione di una politica per cui il confine fra gli interessi della collettività e quelli della lobby è sempre impalpabile.

I pilastri della rivoluzione dovevano essere solidi e qualificanti. Due, sopra tutti. Il primo: la fine della regola del massimo ribasso. Si tratta del meccanismo per cui le gare vengono assegnate a chi offre il prezzo minore, salvo poi consentire all'impresa di recuperare con lauti interessi grazie a varianti sempre generosamente concesse da compiacenti stazioni appaltanti. Ragion per cui è considerato uno dei principali incubatori della

corruzione.

Ecco allora la promessa: non più gare aggiudicate al prezzo minore bensì con la valutazione dell'offerta più vantaggiosa sotto vari aspetti. Una rivoluzione epocale capace di mettere in ginocchio un sistema collaudato da decenni. E i gruppi di pressione si sono subito messi all'opera. Il braccio di ferro sulla soglia minima dell'importo da cui partire per applicare il nuovo metodo si è rivelato inevitabile, non appena la bozza del codice degli appalti scritta dal governo in base alla legge delega è sbarcato in Parlamento per il parere. Non soltanto con le imprese e i burocrati degli uffici legislativi, ma pure con le Regioni guidate dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e con l'Anci di Piero Fassino: entrambi esponenti del Partito democratico.

In quindici mesi i due relatori (Stefano Esposito e Raffaella Mariani, entrambi del Pd) hanno cercato di sanare le magagne ed eliminare le pillole avvelenate. Si erano guadagnati anche l'approvazione del presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, il quale considerava il parere parlamentare un ottimo risultato. Avevano proposto 150 mila euro come soglia oltre la quale il massimo ribasso doveva essere bandito. E non era

stato facile. L'Ance, l'associazione dei costruttori edili presieduta da Claudio De Albertis, chiedeva, all'unisono con la Conferenza Stato-Regioni, di alzare il tetto a due milioni e mezzo. Sia pure con l'esclusione automatica delle cosiddette «offerte anomale».

Per i due relatori è finita con una mezza Caporetto. Il testo finale varato dal Consiglio dei ministri venerdì 16 aprile non ha tenuto in alcun conto su questo punto, uno dei più delicati, il parere delle Camere. E non ha avuto successo neppure la mediazione del ministero delle Infrastrutture, che puntava su una soglia di 500 mila euro. Dunque il massimo ribasso, in una forma di fatto identica, sopravviverà pure con il nuovo codice per le gare fino a un milione di euro. Che sono l'81 per cento del totale.

Il secondo pilastro era il coinvolgimento dell'Anticorruzione. La scelta dei commissari di gara sarebbe stata affidata a Cantone, che li avrebbe sorteggiati da un apposito elenco. Questo per evitare qualunque rischio insito nella nomina delle commissioni aggiudicatrici da parte delle amministrazioni locali. Le quali non hanno fatto salti di gioia all'idea di perdere tutto quel potere. E hanno lavorato in profondità. Con successo.

Così i commissari dell'Anac

avranno voce in capitolo solo a partire da gare di importo superiore a 5,2 milioni. Il che equivale a dire che il 95 per cento degli appalti verrà assegnato esattamente come prima. L'argomentazione che ha convinto il governo? Regioni e Comuni sostenevano che con i commissari Anac si spendeva troppo: evidentemente scorrendo che oggi la corruzione fa lievitare del 40 per cento il costo delle opere pubbliche in Italia. Lo dice una stima del fu governo di Mario Monti. E Renzi, che ha definito il nuovo codice «una riforma strutturale con regole semplici e meno astruse che chiude le strade alla corruzione», se la ricorda?

Chi è



● Napoletano, 52 anni, in magistratura dal 1991 ma in aspettativa dal marzo 2014, Raffaele Cantone è stato nominato dal premier, Matteo Renzi. Presiede l'Autorità nazionale anticorruzione

I controlli

I commissari dell'Anac avranno voce in capitolo solo sul 5% delle commesse

150

mila euro
La soglia iniziale oltre cui il massimo ribasso avrebbe dovuto essere bandito

81%

La percentuale
di gare d'appalto che hanno una consistenza complessiva inferiore al milione di euro

PALERMO

“Lavori tre ore e ne pagano due così coprono il sommerso”

EMANUELE LAURIA

PALERMO. Un boom dai due volti. Da un lato i giovani che si “accontentano” dei voucher per ottenere il primo impiego in un pub o in un ristorante. Dall’altro gli edili o gli extracomunitari che lavorano nei campi, messi in regola solo in occasione di ispezioni e infortuni sul lavoro. C’è tutto questo, dietro le incredibili performance dei buoni lavoro da 10 euro in Sicilia. Gli ultimi dati, riferiti al primo bimestre del 2016, fanno registrare un incremento dell’88,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015. E l’anno scorso c’era stato un vero e proprio boom di voucher venduti, quasi tre milioni, il doppio del 2014.

Consuelo Buono fa la “runner” in una discoteca di Palermo: «Ogni sera il proprietario del locale mi dà dei voucher da 10 euro che vado a scambiare di solito dopo due giorni alle poste o dal tabaccaio. Il 25 per cento di quella cifra è relativa ai contributi. Mi sento tutelata - dice - come un lavoratore a tempo indeterminato». Ma non sempre il numero dei buoni corrisponde alle effettive ore lavorate. E il sistema del “3x4” o del “2x3” (i voucher corrisposti in relazione alle ore) è particolarmente diffuso. Piero Di Stefano lavorava in un grande magazzino di Palermo: «Dovevo prendere i voucher ogni 20 giorni ma a volte passavano 30-40 giorni per vedere i buoni. Sì, insomma, non mi sentivo particolarmente garantito. Ora ho uno stipendio fisso il 10 di ogni mese ed è un’altra vita».

Le organizzazioni sindacali puntano il dito sul facile paravento che in Sicilia i buoni per il costituiscono per l’ampia fetta del sommerso.

so. «Il 30 per cento dei voucher venduti riguardano il settore edile, dove questo strumento va a coprire un lavoro nero già diffuso», dice Ignazio Baudo, segretario della Feneal Uil di Palermo. Una restauratrice che vuole restare anonima racconta: «Vivevamo

già prima in una situazione contrattuale molto discutibile. Venivamo pagati dal datore di lavoro attraverso l’uso pressoché fittizio di partite Iva. I voucher, adesso, equivalgono a un lavoro a ore sottopagato. Niente contratti, niente Durc, niente versamenti alla cassa edile che per noi costituiscono una parte “differita” del reddito». «Il voucher è una sorta di assicurazione contro il nero», dice il segretario regionale della Uil Claudio Barone: «Serve principalmente a mettere al sicuro un datore di lavoro dopo un grave infortunio di un lavoratore irregolare. Non è un caso che il dato degli infortuni lievi sia diminuito mentre quello degli incidenti mortali sia raddoppiato. Misura di crescita? Forse il contrario».

Poi ci sono gli esempi muti, i centinaia di casi di voucher utilizzati nelle campagne per pagare un lavoro saltuario e irregolare. Una riprova di questo fenomeno sta nel dato di Trapani, la provincia italiana che l’anno scorso, in percentuale, ha avuto l’exploit più consistente dei voucher venduti: +145,6 per cento. Proprio il Trapanese è, insieme, un’area a forte vocazione agricola e con molti extracomunitari. «Il limite annuo dei 2000 euro non mette al riparo dallo sfruttamento dei lavoratori - dice il segretario della Cisl Sicilia Mimmo Milazzo - specie per gli stagionali in agricoltura. Si dice di voler combattere il caporalato ma gli si dà una grossa mano».

+88,7%**CRESCITA RECORD**

L’aumento dei voucher venduti in Sicilia nel primo semestre dell’anno, rispetto al 2015

Non conta la natura effettiva (patrimoniale o tributaria) della prestazione

Oneri, decide il consiglio

Contributi urbanistici, assemblea competente

È il consiglio comunale o la giunta l'organo competente alla determinazione/ adeguamento degli oneri di urbanizzazione?

L'art. 42 del decreto legislativo n. 267/00 stabilisce che il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, a cui sono attribuite una serie di competenze elencate in dettaglio nella stessa disposizione normativa.

In particolare, la lettera b) prevede in linea generale la competenza del consiglio in materia di programmi, bilanci, piani territoriali e urbanistici ecc., mentre la lett. f) assegna a tale organo competenze in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

La giunta comunale, a cui sono assegnate funzioni di tipo esecutivo-attuativo, in base al successivo art. 48, comma 2, compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

In merito alla fattispecie in esame, il dpr 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 16, comma 4, prevede espressamente che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione a una serie di parametri ivi indicati.

Il comma 5 del citato art. 16 stabilisce, altresì, che nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, sempre con deliberazione del consiglio comunale secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis. Appare pacifico, dunque, che la competenza a determinare gli oneri di urbanizzazione ricada esclusivamente sul consiglio comunale. Riguardo agli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il comma 6 del medesimo art. 16 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, si limita a stabilire che i «comuni» provvedono ogni cinque anni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7140/05 del 15.12.2005 ha affermato che «il contributo per il rilascio del permesso di costruire imposto dall'art. 16 del dpr 6 giugno 2001, n. 380 e commisurato agli oneri

di urbanizzazione, ha carattere generale perché prescinde totalmente dall'esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione e ha natura di prestazione patrimoniale imposta». Lo stesso Consesso ha citato altresì, per la natura tributaria di tale prestazione, la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana 5 maggio 1999, n. 203. Pertanto, benché la giurisprudenza non risulti sempre univoca nell'individuare l'organo a cui compete l'adozione della deliberazione di adeguamento degli oneri urbanistici, indipendentemente dalla effettiva natura della prestazione (patrimoniale

o tributaria) la competenza non può non essere ricondotta al consiglio comunale. Infatti, l'articolo 42 del Tuel affida al consiglio la competenza in ordine a tributi e tariffe ed esercita l'ipotetica discrezionalità, laddove venga riconosciuta dalla legge, che non può essere demandata a un organo esecutivo quale la giunta. Nel caso specifico, la competenza all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione dovrebbe, comunque, essere ricondotta al consiglio anche per coerenza sistematica alle varie disposizioni contenute nell'articolo 16 del dpr n. 380/2001 che al comma 4 e al comma 5 affidano al consiglio comunale il compito di determinarne l'incidenza.



Ok in Unificata. Lungo l'elenco di problemi di cui si chiede una rapida soluzione

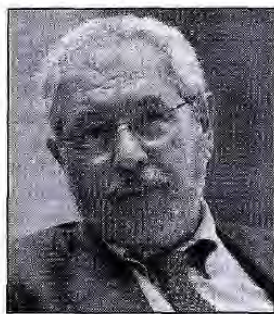
Enti e regioni dicono sì al Def

Ma prima niente sanzioni per chi ha sfiorato il Patto

DI FRANCESCO CERISANO

Abolizione tout court delle sanzioni per le province e le città metropolitane che hanno sfiorato il patto di stabilità 2015. Mentre per i comuni l'intervento dovrebbe essere limitato a una riduzione delle sanzioni economiche e all'abolizione del divieto di nuove assunzioni. Niente Dup per i piccoli comuni, per i quali il bilancio pluriennale basta e avanza ad assicurare pubblicità alle scelte di programmazione. Estensione anche ai comuni della possibilità di ristrutturare i debiti (mutui e obbligazioni) oggi riconosciuta solo al comparto delle ex province. Riduzione delle penali per l'estinzione dei mutui. E una vera riforma, oltre che del catasto (si veda *ItaliaOggi* di ieri), anche della riscossione

locale per la quale non sono più ammesse proroghe. In Conferenza unificata gli enti locali hanno detto sì al Documento di economia e finanza ma hanno preparato un lungo elenco di problemi irrisolti che dovrebbero trovare soluzione in un decreto legge di prossima emanazione. A cominciare dalla sterilizzazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto, condizione essenziale, secondo l'Anci, «affinché le città metropolitane e le province possano affrontare la formazione del bilancio 2016». Sul punto l'accordo col governo c'è già e il tema sarà affrontato presto



Pier Paolo Baretta

dall'esecutivo. In prospettiva della prossima legge di stabilità, invece, gli enti di area vasta hanno chiesto al governo un dietrofront rispetto ai tagli previsti che per il 2017 chiedono un contributo a loro carico di oltre 2 miliardi di euro. Secondo l'Upi questi tagli dovranno essere subito cancellati se si vorrà continuare a garantire i servizi ai cittadini, «anche ripensando completamente il sistema di finanziamento degli enti», come ha suggerito **Nicola Valluzzi**, presidente della provincia di Potenza.

«Il contributo che in questi anni è stato dato dalle regioni è

stato di fatto annullato dal deficit centrale», ha osservato l'assessore al bilancio della regione Lombardia e coordinatore degli assessori agli affari finanziari della Conferenza delle regioni, **Massimo Garavaglia**. «Chiediamo che anche alle regioni sia data la possibilità di utilizzare questo extra deficit per gli investimenti».

Sul punto è arrivato un primo segnale di apertura dal sottosegretario all'economia, **Pier Paolo Baretta**. «Sappiamo che la posizione del governo nei confronti dell'Europa è proprio quella di consentire la possibilità che la flessibilità sia utilizzata per favorire la ripresa», ha dichiarato. «È chiaro che noi ci aspettiamo che l'Europa venga incontro a questa richiesta, proprio perché abbiamo le carte in regola, avendo impostato una politica di riforme».

AUTONOMIE LOCALI E PA

Territorio. Il quadro degli interventi in sanatoria: per le lentezze nella gestione sono aperte pratiche risalenti a 30 anni fa

Condoni edilizi, arretrato record

Dal 1985 al 2003 presentate 15 milioni di domande: un terzo ancora da esaminare

Saverio Fossati

Diciott'anni, 15 milioni di scartafacci (molti inevasi da 30 anni) e 21 miliardi incassati a vario titolo da Stato ed enti locali. Un bilancio abbastanza clamoroso quello che il **Centro Studi Sogeea** ha anticipato al Sole 24 Ore e che viene presentato oggi, al convegno organizzato aprile presso la biblioteca del Senato (ore 10.30, sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva, 38).

Si tratta di un dossier in cui per la prima volta sono contenuti tutti i numeri sull'argomento: domande di condono edilizio presentate, istanze istruite e da evadere, introiti ancora da incassare. Il documento è stato redatto al termine di un lavoro durato un anno, reperendo i dati di tutti i capoluoghi di provincia, di tutti i Comuni con una popolazione superiore ai 20mila abitanti e di un **campione ponderato** e rappresentativo del 10% di quelli con popolazione inferiore.

La prima esperienza censita è quella del condono del 1985 (governo Craxi), che prende le mosse dalla legge 47/85. Meno di un decennio dopo, la legge

724/94, varata dal primo governo Berlusconi riapri i termini del condono edilizio, permettendo di sanare gli abusi, anche se con alcune significative limitazioni volumetriche, commessi fino al 31 dicembre 1993.



QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Sulla tredicesima calcolo in due mosse per chi cambia ente

- Un articolo di **Arturo Bianco** sulle regole per la tredicesima nel pubblico impiego
- Un articolo di **Marco Allegretti** sull'equilibrio di bilancio

www.quotidianoentilocali.ilsol24ore.com

Ma non era finita: nel biennio successivo si contano oltre una dozzina di decreti contenenti semplici riferimenti, richiami o norme al condono edilizio: nessuno, come ricorda il rapporto Sogeea, viene convertito in legge e, di conseguenza, decadono tutti. Deve intervenire la Consulta per far cessare queste mini proroghe (trascinando quindi tutte nel nulla) con la sentenza 360/96.

Altri nove anni ed ecco un nuovo governo Berlusconi con il terzo ed ultimo condono edilizio in Italia: con la conversione in legge del Dl 269/2003 si sanano gli abusi commessi entro il 31 marzo 2004.

I risultati, puntualmente segnalati dal Cresme e da Legambiente, sono noti: la fungaia abusiva cresce a dismisura, incoraggiata, più che dal ripetersi periodico dei condoni (che sembra essersi interrotto) dall'assoluta mancanza di controlli in molte plaghe d'Italia. Solo la crisi potrebbe aver ridotto le velleità costruttive di chi vuole allargarsi o costruirsi la villetta in bella posizione. ù

In ogni caso (e questo fu il principale motore politico dei condoni del 1994 e del 2003) i

condoni sono serviti all'erario statale e a quelli degli enti locali, come dimostrano le elaborazioni di Sogeea nella tabella qui a fianco: un business da 21 miliardi in diciott'anni, quasi tutto a spese del paesaggio. Gli abusi minori, quelli interni o che cambiavano di poco la sagoma di edifici già esistenti, erano, infatti, quelli meno redditizi.

Quanto ai ritardi nell'elaborazione delle domande, se è vero che a Roma (per tutti i tre condoni) sono state presentate quasi 600mila domande e Milano 138mila, di fatto l'andamento delle pratiche arretrate è diversificato: 213mila a Roma e 25mila a Milano. Fiumicino, con 20mila arretrati, è l'unico Comune non capoluogo a entrare nelle prime dieci posizioni. Mentre Ferrara ha esaurito tutte le 30mila pratiche presentate dai suoi cittadini. Il grosso dell'arretrato, però, come era già emerso dai dati parziali elaborati in passato anche dal Sole 24 Ore, è sempre la madre di tutti i condoni, quello del 1985, che raccoglie il 70% del totale con 3,5 milioni di pratiche invase su 5,3 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lunga storia delle indulgenze sugli abusi

Il riepilogo dei dati nazionali

LE PRATICHE PRESENTATE...	
Condoni del 1985	11.118.261
Condoni del 1994	2.609.976
Condoni del 2003	1.703.470
Totale 1985-2003	15.431.707
... QUELLE ISTRUITE...	
Condoni del 1985	7.573.435
Condoni del 1994	1.601.982
Condoni del 2003	861.209
Totale 1985-2003	10.036.626
... E QUELLE ANCORA DA COMPLETARE	
Condoni del 1985	3.545.524
Condoni del 1994	1.007.044
Condoni del 2003	840.148
Totale 1985-2003	5.392.716
GLI INCASSI	IMPORTI IN EURO
Da oneri concessori	6.732.483.160,28
Da oblazione totale	10.249.576.463,62
<i>di cui allo Stato</i>	5.124.788.231,81
<i>di cui ai Comuni ai sensi della legge 326/03</i>	5.124.788.231,81
Da 10% oblazione alle Regioni L. 326/03	159.628.050,70
Da diritti di segreteria	1.402.573.621,34
Da diritti di istruttoria	2.049.915.292,72
Per danno ambientale	1.078.902.785,64
Incasso stimato totale	21.673.079.374,30

Nota: elaborazioni su dati dei Comuni maggiori e stime sui minori

Fonte: Sogea

Tutela dei crediti. Le procedure snellite valgono per i contratti che contengono la clausola che permette la nuova procedura

Mutui, espropri veloci se concordati

Per la banca resta possibile la risoluzione con pignoramento dopo sette rate saltate

Angelo Busani

Una metodologia più efficiente per soddisfare i **crediti delle banche** in caso di inadempimento dei soggetti finanziati: è uno dei principali obiettivi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, varato martedì dal Consiglio dei ministri.

L'innovazione fondamentale è che banca e mutuatario potranno convenire (con clausola espressa nel contratto di mutuo) che, in caso di mancato pagamento di un importo equivalente a 18 rate mensili, il debito si estingua col trasferimento alla banca dell'immobile ipotecato o dei proventi derivanti dalla sua vendita del bene (fermo restando che, se il prezzo di vendita è maggiore del debito, l'eccedenza va in ogni caso assegnata al mutuatario).

È evidentemente una norma finalizzata a snellire e abbreviare le

procedure per la banca verso il cliente inadempiente, senza lunghe e complesse procedure esecutive giudiziali, riducendo il rischio della banca e i costi di esecuzione. È dunque una semplificazione che dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito, migliorando inoltre le condizioni per i debitori.

Più in generale, la nuova norma si inserisce a pieno titolo nell'attuale dibattito sulla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito.

Sotto il profilo operativo, per far funzionare questa nuova modalità occorre che banca e cliente si accordino espressamente per permettere la nuova procedura (in mancanza di questa clausola, non si può far luogo all'esdebitazione del debitore con trasferimento alla banca dell'immobile

oggetto di ipoteca e sua successiva vendita), nel presupposto comunque che:

- la banca finanziatrice non può imporre al consumatore oneri (derivanti dall'inadempimento) superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso;
- la clausola non può essere pattuita in caso di mutuo stipulato in surrogazione di uno precedente;
- la banca finanziatrice non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola che permette l'esdebitazione del mutuatario per effetto del trasferimento alla banca dell'immobile oggetto di ipoteca e sua successiva vendita;
- se il contratto di mutuo contiene la clausola in questione, il cliente ha diritto di farsi assistere da un suo consulente per valutare la convenienza della clausola.

Sia che il contratto contenga la clausola di esdebitazione sia che non la contenga, resta la prima

protezione, che per legge esisteva già prima delle nuove regole: se il mutuatario si rende inadempiente per almeno sette volte, la banca può dichiarare il mutuo risolto per inadempimento e chiamarlo al rientro per decadenza dal beneficio del termine. Se poi il mutuatario non estingue il debito, non resta che il "normale" procedimento di espropriazione: pignoramento e vendita forzata del bene oggetto di ipoteca.

Se invece la banca abbia tollerato l'inadempimento e così il debito maturato diventa pari ad almeno 18 rate mensili, scatta il meccanismo di esdebitazione, se era stato convenuto nella clausola inserita nel contratto di mutuo: può essere convenuto che la banca faccia proprio l'immobile oggetto di ipoteca o che essa (avendone ricevuto mandato dal cliente) venda l'immobile "in danno" del cliente e faccia proprio il ricavato, fino a compensazione del credito, riversando l'eccedenza al mutuatario.

Le principali novità

ALLA FIRMA

Durante la fase di stipula del mutuo, sono previste condizioni favorevoli per il consumatore. Innanzitutto, non ci sarà alcuna penale che scatterà in caso di estinzione anticipata. In Italia la penale era stata abolita nel 2007 e la nuova direttiva europea lascia agli Stati membri la facoltà di introdurla. Per il resto, il momento della stipula ha un'importanza particolare, perché segnerà il "confine" tra le vecchie regole e quelle nuove: queste ultime, infatti, non saranno retroattive e quindi si potranno applicare esclusivamente ai contratti stipulati dopo la loro entrata in vigore.

ASSISTENZA

Uno dei punti più incerti nella versione finale delle nuove regole portata all'approvazione del Consiglio dei ministri riguardava l'obbligo per il consumatore di farsi assistere da un consulente per valutare la convenienza di far inserire nel contratto di mutuo la clausola di inadempimento (secondo cui le banche possono vendere l'immobile senza passare da un provvedimento del giudice se il cliente non paga almeno 18 rate). L'introduzione dell'obbligo era stata chiesta dalle commissioni parlamentari al Governo, ma l'assistenza è rimasta una mera facoltà per il cliente.

GARANZIE

Nei contratti dei consumatori che vi faranno inserire la clausola di inadempimento, ci saranno due garanzie: l'estinzione dell'intero debito anche se il ricavato della cessione diretta dell'immobile da parte della banca fosse insufficiente e, nel caso contrario in cui il valore di realizzo ecceda il debito, diritto di ricevere l'eccedenza dal finanziatore. La Banca d'Italia dovrà poi emanare disposizioni attuative tenendo particolare conto - oltre che dell'esigenza di prevedere obblighi informativi improntati alla correttezza da parte del finanziatore - dei consumatori che si trovano in situazioni di debolezza o in stato di bisogno.

PATTO COMMISSORIO

Il fatto che sarà consentito alle banche mettere direttamente in vendita gli immobili di chi ha stipulato mutui con loro ed è inadempiente su un numero cospicuo di rate non implica che nel Codice civile sia stato abolito il divieto di patto commissorio. Esso è vietato dall'articolo 2744 del Codice civile e tale resterà anche dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Per questo, sarà sempre nullo l'accordo in base al quale le parti convengono che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore».

Il nuovo codice. La stazione appaltante chiamata a intervenire in caso di irregolarità nei pagamenti

Appalti, verifiche continue sulle retribuzioni

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

■ È il **responsabile unico del procedimento** (Rup), come individuato dall'articolo 30 del **Dlgs 50/2016** (nuovo codice degli appalti) a intervenire nei confronti delle imprese affidatarie e/o subappaltatrici che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle retribuzioni periodiche dovute ai rispettivi lavoratori dipendenti.

La disposizione, contenuta nel comma 6 dell'articolo, è diretta a individuare fisicamente, nell'ambito della stazione appaltante, il soggetto che per legge è tenuto a intervenire, operando mediante il "potere sostitutivo", per regolarizzare tempestivamente le posizioni retributive degli esecutori dell'opera pubblica. La finalità insita in un intervento celere e certo è posta, del resto, anche nell'interesse della stessa amministrazione appaltante, che potrà pertan-

to svolgere un'azione risolutiva in caso di vertenze tra datori di lavoro e dipendenti.

Si tratta di situazioni conflittuali che non necessariamente devono essere denunciate dai lavoratori interessati, ma che possono essere individuate direttamente dal responsabile unico del procedimento, ovvero, secondo quanto previsto dall'articolo 101 del codice, tramite il direttore dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (articolo 92 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), dei direttori operativi e, ove previsti, degli ispettori di cantiere.

L'obiettivo del nuovo codice degli appalti appare chiaro: prevedere una verifica più incisiva e continua della regolarità nei pagamenti delle retribuzioni, in grado di "prevenire" eventuali situazioni di criticità (seppure in molti casi dovute proprio ai non puntuali pagamenti da parte della stessa stazione appaltante)

invece di lasciarla al caso, ovvero all'intervento della stazione committente in caso di eventuali sollecitazioni esterne, o alla scadenza delle "canoniche" fasi relative all'esecuzione dell'opera, del servizio o fornitura.

Del resto appare significativa la disposizione (articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 50/2016) in base alla quale vengono poste a carico del direttore dei lavori tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, nonché quelle relative alla verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti «in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti».

È evidente la facoltà che viene conferita al direttore dei lavori di chiedere in visione alle imprese esecutrici (affidatarie e subappaltatrici) le copie dei prospetti

paga che il datore di lavoro, in base all'articolo 1 della legge 4/1953, ha l'obbligo di consegnare a ciascun lavoratore all'atto del pagamento della retribuzione.

È un controllo che potrà essere anche sistematico, attraverso la nuova figura dell'ispettore di cantiere, che esercita la propria attività di verifica in un turno di lavoro.

La disposizione del codice degli appalti è senz'altro una misura deflattiva e più immediata rispetto all'articolo 1676 del codice civile.

Quest'ultimo, infatti, chiama in causa in solido il committente solo per quanto dovuto all'appaltatore e solo a fronte dell'azione giudiziaria da parte dei lavoratori.

Inoltre, se l'esecutore dei lavori è già stato pagato dal committente, ma poi non ha corrisposto le retribuzioni ai dipendenti, la stazione appaltante non può essere chiamata a rispondere in solido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTROLLO

Il direttore dei lavori
può chiedere di visionare
le copie dei prospetti paga
dei dipendenti
delle imprese esecutrici

Nella riforma del codice dei contratti pubblicata in G.U. le imprese possono iscrivere riserve

Niente gare fino a un mln di €

Lavori in house vietati ai concessionari autostradali

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Stabilizzata l'anticipazione prezzi del 20% per le imprese; libertà di iscrizione di riserve senza il tetto del 15%; facoltà di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale; soppressione della gestione diretta per i concessionari autostradali; procedura negoziata fino a un milione di euro per i lavori. Sono queste alcune delle ultime novità introdotte nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alcune anche molto delicate come nel caso della disciplina dei concessionari autostradali (per i quali è stata tolta all'ultimo la norma che ammetteva la gestione diretta di lavori, forniture e servizi, peraltro già concordata con il ministero delle infrastrutture e sindacati).

In diversi casi il testo finale, con modifiche last minute, si è discostato dalle indicazioni contenute nei pareri parlamentari: l'obbligo di applicare il decreto para-

metri (143/2013) per definire la base d'asta nelle procedure di servizi di ingegneria è diventato una facoltà; non è stata seguita la linea concorrenziale negli affidamenti sotto la soglia europea (contenuta nei pareri) e si è lasciata la possibilità di affidare gli appalti di lavori da 150 mila euro fino a 1 milione con procedura negoziata senza bando e invito ad almeno dieci imprese; l'anticipazione del prezzo contrattuale del 20% diventa misura stabile (fino ad oggi era sempre prevista a tempo e rinnovata con decreto legge ogni anno).

La novità più rilevante riguarda invece la possibilità per le imprese di iscrivere riserve: nella versione uscita dal consiglio dei ministri che approvò in via preliminare lo schema di decreto era causa di risoluzione del contratto l'iscrizione di riserve per un importo superiore al 15% del totale dei lavori. Nel testo in *Gazzetta Ufficiale* questa norma è scomparsa.

Molta attenzione va comunque prestata alla disciplina della fase di ag-

giudicazione dei contratti che, semplificando, prevede l'utilizzo quasi esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) sotto il profilo qualità-prezzo: per i lavori quando il contratto supera il milione di euro, per le forniture e i servizi con caratteristiche di elevata ripetitività di importo sotto soglia Ue, ma con l'eccezione dei servizi di ingegneria per i quali è obbligatoria l'offerta economicamente più vantaggiosa sopra i 40 mila euro.

Due i problemi principali che si possono intravedere: se non si affida sulla base del solo prezzo e se la regola è quella di affidare i lavori con l'Oepv (in cui si mixano criteri qualitativi e quantitativi) sulla base di un progetto esecutivo (peraltro anche validato in sede di verifica del progetto), quali potranno essere gli elementi qualitativi oggetto di offerta e quali potranno essere le parti del progetto esecutivo da variare in sede di offerta? È probabile che con le varianti richieste in sede di offerta si tenterà di aggirare il vincolo della «sta-

bilità e certezza» del progetto esecutivo.

Ma soprattutto c'è un serio problema di gestione delle gare: sopra la soglia del milione di euro per i lavori il numero delle offerte presentate potrebbe superare le diverse decine e arrivare anche oltre 100: in questi casi le stazioni appaltanti dovranno necessariamente trovare sistemi di selezione degli offerenti per cui la strada principe sarà quella della procedura ristretta, con short list definite in base a criteri che dovranno essere oggettivi e sindacabili dal giudice. Stesso discorso, pena l'impossibilità di gestire offerte da valutare con l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche per le gare di progettazione e per quelle di forniture e altri servizi. Prevista, infine, l'esclusione automatica per il prezzo più basso come facoltà per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea (5,2 milioni per i lavori e 209 mila per forniture e servizi) ma con almeno dieci offerte ritenute ammissibili.

CODICE APPALTI/ Il dlgs 50 richiede sempre un confronto selettivo

Progetti e legali con gara

Illegittimi gli affidamenti diretti fiduciari

Pagina a cura
DI LUIGI OLIVERI

Occorre sempre una gara anche informale per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei servizi legali.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (dlgs n. 50/2016), il quale fissa una soglia fino a 40.000 euro a base d'asta entro la quale è ammesso l'affidamento diretto, in molti (a partire dagli ordini professionali) hanno tratto la conclusione che rientrino in gioco gli affidamenti fiduciari.

Se così fosse, il codice si porrebbe in contrasto clamoroso con tutti i principi di salvaguardia della concorrenza e di trasparenza mutuati direttamente dai Trattati Ue e regolati in maniera molto chiara dalla Direttiva 2014/24/Ue, recepita dal codice.

L'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, in effetti prevede che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono da considerare «esclusi» in parte dall'ambito di appli-

cazione del codice e per essi è possibile procedere «mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta».

In primo luogo, è da osservare che poiché l'affidamento diretto deve essere «adeguatamente motivato», non è ammesso l'intuito personae, istituto basato solo sull'elemento della fiducia, connesso a valutazioni tutte e solo personali e, come tale, impossibile da motivare.

Ma, la norma citata non può essere letta senza coordinarla con le restanti altre del codice. La prima da tenere in considerazione è l'articolo 4, che detta i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi. Ai sensi di questa disposizione «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza

energetica».

Tutti principi che impediscono di considerare legittimo l'affidamento in via diretta fiduciaria e che richiedono sempre un confronto selettivo, pubblico e trasparente, sulla base di almeno un avviso di manifestazione di interesse o l'invito ad alcuni professionisti a formulare un'offerta, così da poter selezionare uno tra quelli chiamati in causa. Il che fornisce gli elementi per la motivazione dell'affidamento diretto.

I servizi legali sono espressamente previsti dall'articolo 17, lettera d), numeri da 1) a 5), tra i quali si contempla in maniera esplicita tanto la «rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato» in giudizio, quanto la «consulenza legale fornita in preparazione di» un giudizio (anche arbitrale) o «qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento» giurisdizionale. Non c'è dubbio che si tratti, dunque, di appalti veri e propri. Il fatto che siano «esclusi» dal

campo di applicazione del codice non significa, ovviamente, che ne siano fuori. Si tratta di «appalti esclusi» come lo sono, per esempio, i servizi sociali, nel senso che si applicano solo i principi o singole specifiche norme del codice. Ai servizi legali si applicano comunque solo le disposizioni di principio indicate dall'articolo 4 del codice, in modo ovviamente sempre più rigoroso man mano che il valore del contratto con l'avvocato aumenti.

Lo stesso vale per gli incarichi di progettazione, che non sono servizi esclusi, ma fanno parte di regimi di appalto particolare, disciplinati dal Titolo VI del codice. Nella soglia tra i 40.000 euro e 100.000 euro è espressamente imposto di attivare quanto meno una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

—© Riproduzione riservata—

NUOVE SOGLIE

Moltiplicate le tipologie di appalti

Si moltiplicano le tipologie degli appalti, ai fini della definizione delle procedure di affidamento e dell'applicazione delle norme.

Che il nuovo codice dei contratti non abbia propriamente semplificato procedure e quadro normativo, lo comprova la complessissima ridefinizione delle soglie e tipologie di appalti.

Gli appalti saranno innanzitutto distinti per soglie. Non vi sarà più la bipartizione tra soglia comunitaria e nazionale, perché le fasce saranno molte di più e maggiormente complesse.

Una prima fascia è prevista per lavori, servizi tecnici, forniture e servizi di importo fino a 39.999 euro. Entro questo limite, sono possibili affidamenti diretti, nel rispetto dei principi di concorrenzialità.

Vi è una seconda fascia nella quale è consentita la procedura negoziata mediante inviti ad almeno cinque imprese, selezionate con indagini di mercato o da elenchi di operatori economici. Essa va da 40.000 a 149.999 euro per i lavori; da 40.000 a 99.999 euro per i servizi tecnici di progettazione; da 40.000 a 208.999 per servizi e forniture.

Una terza fascia richiede procedure selettive più aperte. Va da 150.000 a 999.999 euro per i lavori, e qui si consente una procedura negoziata estesa ad almeno dieci operatori (con possibilità del criterio del massimo ribasso). Va da 100.000 a 208.999 euro per i servizi di progettazione, con gara mediante procedura aperta o ristretta. Va da 209.000 a 749.999 euro, solo per servizi sociali e per servizi e forniture elencati dall'allegato IX: entro questa fascia, sarà possibile la procedura negoziata tra cinque operatori, o anche utilizzare le procedure aperte o ristrette.

Vi è una quarta fascia, specifica solo per lavori, compresa tra 1.000.000 e 5.224.999 euro, entro la quale agire mediante procedure aperte o ristrette.

Vi è, infine, la soglia comunitaria, che parte da 5.255.000 euro per lavori, 209.000 euro per servizi tecnici e di progettazione, 209.000 euro per forniture e servizi non compresi nell'allegato IX, 750.000 euro per servizi sociali e servizi e forniture contemplati nell'allegato IX.

Lavori Pubblici

Nuovo Codice, l'Anac sul caos bandi: dal 20 aprile rischio ricorsi per gli avvisi in contrasto con la riforma

Giuseppe Latour

L'indicazione è quella di cancellare e ripubblicare i testi. Per aiutare le stazioni appaltanti, comunque, potrebbe arrivare un atto interpretativo dell'Anticorruzione, sollecitato anche dalle Infrastrutture. Ma non subito

«Non ci sono dubbi interpretativi, la norma è molto chiara: l'entrata in vigore del Codice è immediata e i bandi pubblicati dopo il 19 aprile devono rispettare il decreto legislativo n. 50 del 2016».

È questa l'indicazione che arriva direttamente dall'Anac in una conversazione riservata con «Edilizia e Territorio». In altre parole, il problema dell'entrata in vigore troppo brusca c'è ed era prevedibile che in fase di prima attuazione delle nuove norme potesse nascere qualche difficoltà. Per le amministrazioni, però, non ci saranno scappatoie, perché i bandi pubblicati fuori tempo massimo sono tutti a rischio impugnativa. Per aiutare le stazioni appaltanti, comunque, potrebbe arrivare un atto interpretativo dell'Anticorruzione, sollecitato anche dal ministero delle Infrastrutture. Ma non subito. Prima sarà necessario osservare le reazioni del mercato e capire quali sono i reali problemi applicativi.

Anche l'Anticorruzione ha osservato, nelle prime ore di entrata in vigore del Codice, la fase di disorientamento degli operatori: qualche amministrazione ha provato fino all'ultimo a pubblicare bandi, per restare protetta dall'ombrello delle vecchie regole. Qualcuno, però, è arrivato in ritardo. I casi più frequenti sono quelli di appalti integrati e di gare al massimo ribasso sopra il milione di euro, entrambi ormai vietati. Al di là delle pubblicazioni ufficiali, però, c'è un elemento che è chiaramente palpabile chiacchierando con qualche Pa: tra i responsabili degli uffici gare domina una totale incertezza. Per qualcuno la tagliola è scattata, per altri ci sono ancora margini di manovra, seppure molto ristretti.

L'Anac, anche se non si è pronunciata formalmente, ha una risposta a questi dubbi: «I bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge devono rispettare il Codice». Il conto è semplice. In base all'articolo 220 il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, il 19 aprile. L'articolo 216 spiega che il Codice si applica a bandi e avvisi che siano stati pubblicati "successivamente alla data della sua entrata in vigore". In pratica, dal 20 aprile in poi il testo andrà rispettato. Le gare che si pongono in contrasto con il Dlgs n. 50/2016 sono facilmente impugnabili. Per questo, l'indicazione dell'Autorità è di andare sul sicuro: in caso di dubbi, meglio evitare di portare avanti la procedura. La scelta più opportuna è cancellare tutto e ripubblicare.

L'unica deroga è immaginabile nei casi individuati dall'articolo 216: si tratta di quelle ipotesi di norme del vecchio sistema che sopravvivono ancora per qualche settimana, in attesa di decreti attuativi e delle linee guida Anac. Anche se questa è sostanzialmente un'ipotesi solo teorica, perché l'articolo 216 riguarda soprattutto le fasi successive alla gara. Detto questo, comunque, l'Anac potrebbe affrontare in maniera più diffusa la questione in un documento da pubblicare nei prossimi giorni. Il ministero delle Infrastrutture ha fatto una richiesta specifica in questo senso. Anche se l'idea di Raffaele Cantone è, per adesso, analizzare la situazione del mercato, soprattutto attraverso le cosiddette "vigilanze collaborative", quei casi di collaborazione stretta con alcune stazioni appaltanti. Se le segnalazioni si dovessero moltiplicare e alcuni problemi dovessero risultare evidenti, arriverà un intervento esplicito. Altrimenti, si aspetterà che le cose si mettano in ordine da sole.

[Lavori Pubblici](#)

Nuovo codice. l'Authority accelera sulle linee guida: bozza già questa settimana

Mauro Salerno

Il provvedimento chiamato a sostituire il Dpr 207/2010 non sarà organizzato in articoli e commi, ma seguirà il modello «discorsivo» dei provvedimenti dell'Autorità

L'Anac accelera sulle linee guida di attuazione del codice. Uno sprint che risulterebbe fondamentale per arginare [le prime falle create dalla scelta del governo di fare entrare in vigore senza scivoli le nuove regole sugli appalti](#), ma che non è stata dettata da questa necessità. La commissione guidata dal consigliere con delega agli appalti Michele Corradino ha infatti lavorato al provvedimento in parallelo alle ultime fasi di approvazione del Dlgs 50/2016 per arrivare il prima possibile a definire un testo capace di fare da bussola per il mercato.

Uno schema è già pronto e potrebbe essere varato dal Consiglio dell'Autorità già la prossima settimana. La novità di maggior rilievo è l'impostazione data al provvedimento. Nulla a che vedere con l'apparato monstre fatto di 359 articoli (e svariati allegati) del vecchio regolamento appalti (il Dpr 207/2010) in vigore ancora per poco. Le linee guida, che lo sostituiranno, non saranno organizzate secondo articoli e commi, ma sulla base di capitoli, seguendo la logica di un manuale, un vademecum per le imprese e le amministrazioni. Il modello, insomma, è quello, discorsivo , seguito dalle ultime delibere dell'Autorità, nel tentativo di raggiungere la massima comprensibilità . Inoltre - e questa è un'altra novità - ogni "capitolo" sarà concluso con una sintesi delle misure più rilevanti: una sorta di massima capace di orientare da subito gli operatori e i funzionari delle amministrazioni.

Le linee guida non saranno immediatamente operative. L'iter prevede infatti una consultazione pubblica prima di arrivare al testo definitivo. Una volta approvate dal Consiglio dell'Authority, presieduta da Raffaele Cantone, le linee guida saranno pubblicate sul sito dell'Anac e aperte ai commenti, come ogni altra determinazione dell'organo di vigilanza. Non solo. Insieme alla consultazione sul sito partirà un breve ciclo di audizioni per ascoltare i rilievi delle associazioni di categoria più rappresentative (da Confindustria ai costruttori dell'Ance fino alle organizzazioni delle piccole e medie imprese). Oltre alle associazioni andranno poi anche sentite le commissioni parlamentari competenti per materie.

L'ultimo passaggio è l'adozione del provvedimento da parte del ministero delle Infrastrutture. Uno step che l'ultima versione del nuovo codice ha reso meno scontato di quanto si era pensato finora. Rispetto alla legge delega, dove si faceva riferimento a linee guida «proposte dall'Anac e approvate con decreto da Ministro delle Infrastrutture», il Dlgs 50/2016 stabilisce che il ministro «può approvare» il vademecum messo a punto dall'Autorità .

Una sfumatura di carattere magari semplicemente formale, ma che forse serve a sottolineare che a Porta Pia intendono esaminare con una lente più grande del previsto le linee guida varate dall'Authority.

Lavori Pubblici

Scuole, via alle richieste dei fondi per l'efficienza energetica. La guida

Massimo Frontera

Chi può partecipare, gli interventi finanziabili, a chi inviare le istanze. I moduli e l'applicativo on line di Cdp

È partita ufficialmente ieri la corsa ai 247 milioni di euro per finanziare interventi di efficientamento energetico di edifici scolastici di vari tipo e grado. Le risorse - precisa una nota dell'Ambiente - ammontano esattamente a 247.093.955,15 euro.

Il comunicato che apre ufficialmente lo sportello telematico [è stato pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» che è stata pubblicata on line nel tardo pomeriggio](#). L'avvio della seconda edizione del bando Kyoto è stata largamente anticipata agli enti locali potenzialmente interessati (Comuni e Province), con una [lettera inviata nelle scorse settimane dal ministero dell'Ambiente, Gian Luca Galletti](#). Da ultimo, lo scorso martedì 19 aprile, la data è stata indicata con precisione dalla responsabile della cabina di regia sull'edilizia scolastica di Palazzo Chigi, Laura Galimberti, [in occasione della presentazione di una guida sull'efficienza energetica degli edifici scolastici](#). La guida, realizzata con l'Enea, ha proprio l'obiettivo di agevolare gli enti nell'accesso alle risorse finanziarie. In ogni caso è bene sapere che il fondo è di tipo rotativo. Non si tratta di risorse a fondo perduto ma di soldi che vanno restituiti. L'agevolazione consiste nel basso tasso di interesse chiesto per ottenere i soldi: 0,25 per cento.

Lo sportello telematico e la procedura guidata di Cdp

La possibilità di inviare le richieste si è aperta ieri, 21 aprile e si chiuderà alle ore 17,00 del 18 ottobre, cioè esattamente 180 giorni dopo. Le richieste vanno inviate da una casella di posta elettronica certificata al ministero dell'Ambiente e in copia a Cassa depositi e prestiti (che è il gestore del fondo Kyoto). Gli indirizzi mail sono i seguenti: **fondokyoto@pec.minambiente.it** e **cdpspa@pec.cassaddpp.it**. L'applicativo per la compilazione guidata delle domande e tutte le informazioni utili per l'accesso ai finanziamenti sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti, da un [apposito accesso on line](#) riservato agli enti locali. «Le domande - precisa Cdp - saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico d'arrivo e, a tal fine, faranno fede la data e l'orario riportati nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata» del ministero dell'Ambiente.

Chi può partecipare

In prima battuta l'opportunità si rivolge a Comuni e Province e Università: soggetti pubblici che sono proprietari degli immobili oppure che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili. Possono accedere alle risorse anche i fondi di investimento che hanno in gestione immobili adibiti all'istruzione, anche universitaria. Alle amministrazioni pubbliche è riservata una quota di quasi 176,5 milioni mentre ai fondi immobiliari è riservata una quota di quasi 70,6 milioni di euro.

Le iniziative finanziabili

Rispetto alla precedente edizione del bando Kyoto non ci sono novità, pertanto è possibile finanziare sia diagnosi energetiche, sia progetti di efficientamento completi (impianto e involucro), sia progetti di efficientamento limitati al rinnovamento degli impianti. In questi ultimi casi l'efficientamento deve assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche. Inoltre i costi degli interventi devono essere sostenuti successivamente all'entrata in vigore del [Dm Ambiente del 22 febbraio n.40](#), cioè il provvedimento che ha riaperto l'accesso al fondo Kyoto.

Gli immobili oggetto dell'intervento possono essere scuole, Università, asili nido, e anche immobili adibiti alla formazione artistica musicale o coreutica.

Le informazioni da inviare

A parte la documentazione anagrafica e quella tecnico-finanziaria chiesta normalmente da Cdp, i richiedenti devono trasmettere una ricca documentazione tecnica. Serve il progetto (di livello preliminare, definitivo o esecutivo), una tabella con i costi nel dettaglio, un cronoprogramma dell'intervento e infine la diagnosi energetica (ovviamente relativa alla situazione "ante" intervento). Occorre poi indicare le autorizzazioni acquisite dall'Ente o dal soggetto gestore nel caso dei fondi.

I tre livelli di istruttoria

L'istruttoria prevede tre fasi e vede il coinvolgimento di ministero dell'Ambiente, Cdp e regioni. Le domande devono superare tre esami: istruttoria preliminare, istruttoria tecnica e istruttoria economico-finanziaria.

Con la prima valutazione viene verificata la corretta compilazione della domanda e completezza dei documenti.

L'istruttoria tecnica consiste invece nella valutazione del progetto. Più esattamente viene verificata la validità tecnica del progetto presentato, l'ammissibilità e la congruità dei costi. Ovviamente, accedono all'istruttoria tecnica solo le richieste che superano l'istruttoria preliminare. C'è infine l'esame economico-finanziario. L'obiettivo, spiega Cdp, «è verificare la conformità dei valori dei parametri di affidabilità economico-finanziaria e la compatibilità degli stessi rispetto alla somma degli importi dei finanziamenti richiesti», si acquisisce inoltre la dichiarazione di impegno al rilascio della fidejussione bancaria. Alla fine della terza istruttoria c'è il possibile responso finale positivo o negativo (di diniego) per la concessione del finanziamento. In caso positivo, viene emanato un «decreto/Provvedimento di ammissione all'agevolazione» da parte delle Regioni, che lo trasmettono a Cdp. Cassa depositi fa partire l'invito a sottoscrivere il contratto.

Per informazioni e assistenza ai richiedenti il ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione uno sportello con una mail - infofondokyoto@minambiente.it - e dei telefoni: 065722 5106, 065722 5167, 065722 5113.

Beni strumentali. Conto alla rovescia per le domande sugli incentivi che sostengono l'acquisto di macchinari

Sabatini-ter, domande dal 2 maggio

Si devono trasmettere i moduli del Mise via posta elettronica certificata

Alessandro Sacrestano

Conto alla rovescia per l'accesso agli incentivi messi in pista dalla **Sabatini-ter**, lo strumento agevolativo istituito dal decreto legge del Fare (Dl n. 69/2013), per migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. La data per l'inoltro delle domande è fissata al prossimo 2 maggio. Resta il tempo, quindi, per gli ultimi controlli da parte delle imprese prima di procedere alle richieste. Poche le possibilità di errore dopo l'esauriente circolare messa a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico lo scorso 23 marzo.

Vale la pena ricordare che nella formulazione disegnata dall'articolo 2 del Dl n. 69/2013 e successive modifiche, l'agevolazione consiste in un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni d'importo equiva-

lente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa di Risparmio di Roma.

Oggetto del finanziamento deve essere l'acquisto o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica e ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Su questo aspetto, occorre prestare attenzione particolare al raccordo fra l'investimento e l'inoltro della domanda. Come ricorda la circolare, infatti, gli investimenti devono essere avviati, pena l'inammissibilità, successivamente alla data di trasmissione, a mezzo Pec della domanda di accesso alle agevolazioni. Utile, al riguardo, il riferimento al concetto di «avvio dell'investimento» contenuto nella stessa circolare, e coincidente con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento o, se antecedente,

con quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

Importante ricordare anche che le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore e, quindi, non sono concessi a titolo di «de minimis».

Passando al profilo operativo, dal prossimo 2 maggio le domande andranno presentate, in bollo, tramite pec, fatta eccezione per le Pmi appartenenti ai settori agricoli e della pesca. Gli indirizzi di invio telematico sono quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione, così come da elenco aggiornato e pubblicato nei siti internet del ministero.

La domanda di agevolazione, in formato elettronico, va redatta, pena decadenza, secondo lo schema allegato alla circolare, e deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di invalidità,

dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore. Anche tutti gli allegati dovranno essere conformi alla modulistica presente nella sezione «Beni strumentali-Nuova Sabatini» del sito internet del ministero (www.mise.gov.it).

Alla domanda vanno allegati:

- 1 la copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, qualora la domanda sia stata sottoscritta da un procuratore;
- 2 i dati per il calcolo della dimensione di impresa, qualora la richiedente risulti associata/collegata ad altra impresa;
- 3 nel caso in cui il contributo sia superiore a 150 mila euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1,9 milioni di euro, la dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.



● Lo strumento agevolativo è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Con decreto interministeriale Mef-Mise del 25 gennaio 2016 è stata ridefinita la disciplina per la concessione del contributo da parte delle banche: ora possono attingere a riserve proprie oltre al plafond di Cassa di Risparmio di Roma e prestiti.

L'identikit

01 | LA MISURA

Lo strumento «Beni strumentali-Nuova Sabatini», è stato avviato dal Dl 69/2013 (articolo 2).

02 | LA DATA DI INVIO

Le domande per accedere agli incentivi vanno presentate a partire dal prossimo 2 maggio e fino ad esaurimento delle risorse.

03 | LA PROCEDURA

L'invio dovrà avvenire, per la maggioranza delle imprese, a mezzo posta elettronica certificata, spedendo alle banche/intermediari convenzionati.

04 | LA MODULISTICA

Va utilizzata esclusivamente la modulistica presente sul sito www.mise.gov.it, pena l'irricevibilità della domanda.

05 | LA GUIDA

Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato lo scorso 23 marzo una circolare dettagliata, disponibile sul sito del discastore all'indirizzo: www.mise.gov.it.

Scontro depurazione I 213 milioni per Catania al momento non ci sono

La Contrafatto: finanziamenti solo dopo l'esito del "tavolo"

La Cei: il Sud
va liberato
da povertà
e criminalità

GIUSEPPE BONACCORSI

La vicenda si complica

mentre a giugno potrebbe arrivare anche la multa per la procedura d'infrazione della Ue. Nell'accordo di programma per la depurazione delle acque reflue di Catania e l'ampliamento del depuratore di Pantano d'Arce i fondi destinati, ben 213 milioni, al momento sarebbero soltanto sulla carta. Ma questo non sarebbe l'unico problema che impedisce di andare avanti. La Regione, infatti, conferma che i finanziamenti potranno essere deliberati solo a seguito dell'accordo al tavolo dei sottoscrittori, ribadendo ancora una volta che il Comune, affidando il progetto alla Sidra, avrebbe fatto una «fuga in avanti».

A conferma di questa tesi ci sono le dichiarazioni dell'assessore regionale all'Energia, Vania Contrafatto. «Le fonti di finanziamento dei singoli interventi previsti dall'Accordo programma quadro sono oggetto di una complessiva riprogrammazione ad opera del tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo, ossia i ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e dei Trasporti, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Regione - dice l'assessore -. I vari decreti di finanziamento potranno essere emessi soltanto in seguito all'esito dei lavori del tavolo che si è già riunito una prima volta. Una situazione che la Re-

gione ha già rappresentato al Comune di Catania mediante formali note».

Secondo quello che emerge dai palazzi della Regione a causa di un problema strutturale di fondo, la Regione non può intervenire sulla cifra in questione (213 milioni di euro). Ora il tavolo tecnico si è riunito lo scorso 21 marzo ed è ancora aperto, ma non c'è ancora un esito definitivo. Inoltre esiste un altro livello di problemi, rappresentato dal fatto che il Comune di Catania pensava di appaltare i lavori direttamente sulla base del progetto preliminare. Ipotesi che alla Regione considererebbero poco attuabile. Il soggetto attuatore della delibera Cipe rimane al momento il Comune di Catania, ma il tavolo tecnico deve ancora decidere se il soggetto attuatore rimarrà quello at-

ROMA. «Il dato prevalente è che il lavoro in Italia manca» e questo «porta sempre più persone, impaurite dalla prospettiva di perderlo o di non trovarlo, a condividere l'idea che nulla sia più come è stato finora: dignità, diritti, salute finiscono così in secondo piano. Si tratta di una deriva preoccupante messa in moto dal perdurare di una crisi economica stabilmente severa» e dalla disoccupazione che tocca sempre più segmenti della popolazione, in particolare i giovani, le donne e gli ultracinquantenni. È l'allarme della Cei che, nel messaggio per

il Primo Maggio, esprime tutta la sua preoccupazione per gli effetti della crisi che ha ridotto i diritti dei lavoratori.

«Il lavoro - scrivono i vescovi - deve tornare a essere luogo umanizzante». Bisogna quindi «fuggire dall'idea che la vera realizzazione dell'uomo possa avvenire nell'alternativa 'solo nel lavoro o nonostante il lavoro'. Il tempo dell'uomo è invece tempo operoso. Questa riflessione è valida per tutte quelle persone che guardano in modo disilluso e stanco alla propria vita lavorativa e, soprattutto, per tutti quei giovani che disperano di poter trovare un'occupazione o languono facendo un lavoro che non li soddisfa. Il pensiero è valido a maggior ragione per i datori di lavoro che gestiscono imprese, laboratori, botteghe e

uffici con criteri esclusivamente utilitaristici".

Il messaggio dei vescovi affronta anche la questione meridionale e la fuga di cervelli. "Il destino delle diverse aree del Paese non può essere disgiunto: senza un Meridione sottratto alla povertà e alla dittatura della criminalità organizzata non può esserci un Centro-Nord prospero", rimarca la Cei chiudendo: "Non è un caso che le mafie abbiano spostato gli affari più redditizi nelle regioni del Nord, dove la ricchezza da accaparrare è maggiore".

"L'Italia non sprechi talento

giovani lasciandoli emigrare", ammonisce infine la Cei sollecitando ad offrire opportunità di lavoro, anche di auto-impiego ai giovani che altrimenti scelgono di andare via. "L'Italia non può continuare a sprecare l'intelligenza, il talento e la creatività dei suoi giovani, che emigrano nella speranza di essere accolti altrove", affermano i vescovi ricordando che 700mila persone hanno abbandonato il Sud negli ultimi 10 anni. A conferma che "il Meridione è una terra che nel corso dei decenni ha subito un

depauperamento economico e sociale tale da trasformare queste regioni in una seconda Italia".

A. R. RA.